



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, - 3 MAR. 2020

Prot. n. A001/2020/ 140340 / 1

Ordinanza**Nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.****IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****VISTO** l'art. 32 della Costituzione;**VISTO** l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica, n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;**VISTO** l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;**VISTO** l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;**VISTA** la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;**VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 26 febbraio 2020, recante lo schema di ordinanza contenente le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 da adottare nelle regioni non

interessate dal cluster e considerato che tale schema di ordinanza prevede che “per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono alle finalità della presente ordinanza ai fini dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”.

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, imponga l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTA proporzionata alla luce degli eventi la misura di sospensione dell'attività delle sole scuole site sul territorio trentino frequentate da alunni e studenti che hanno avuto contatti diretti con persone affette da COVID 19 e ritenuto che tale sospensione debba protrarsi fino alla scadenza del periodo di quattordici giorni dalla data in cui i frequentanti le scuole sono entrati in contatto con persone affette da Coronavirus;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità che giustificano gli interventi di protezione civile per la tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che il contenuto della presente ordinanza è stato condiviso per le vie brevi con il Consiglio delle autonomie locali;

SENTITO in riferimento ai contenuti dell'Ordinanza il Commissario del Governo per la provincia di Trento

ORDINA

la sospensione dell'attività didattica delle scuole del territorio della provincia di Trento di seguito individuate, a partire dal 4 marzo 2020 e, in considerazione della data in cui è avvenuto il primo contatto, sino alla data dell'8 marzo 2020:

- Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice, Scuola secondaria di primo grado, Trento;
- Sacra Famiglia, Scuola primaria paritaria cattolica, Trento;
- Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Trento;
- Istituto tecnico tecnologico “Marconi”, Rovereto
- Scuola primaria “G.B. De Gaspari, dell'Istituto comprensivo Trento 3, Trento.

Resta ferma la possibilità di applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.) per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'attività didattica a distanza.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di autonomia, il Presidente della Provincia autonoma di Trento assicura l'esecuzione delle misure anche avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il concorso del corpo dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e della polizia locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88 dello Statuto con riferimento alle competenze del Commissario del Governo.

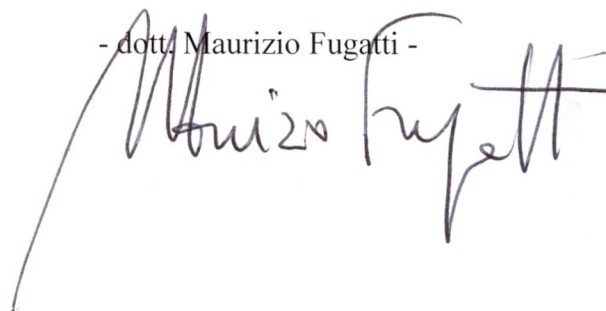
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, all'Università degli Studi di Trento e a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Fugatti', with a long horizontal stroke extending to the left.